

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

—

CENTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 395 del 1990 « ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria » sanciva, dopo una lunga gestazione (la riforma penitenziaria era del 1975), la smilitarizzazione del Corpo degli agenti di custodia per garantire un carcere gestito secondo il dettato costituzionale di pene improntate ad umanità e tendenti alla rieducazione;

questa legge, per assicurare tale smilitarizzazione, prevedeva, tra gli altri, alcuni momenti principali:

1) l'inquadramento degli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia in un ruolo ad esaurimento (con tutto ciò che questo è costato e costa in termini di spreco di risorse umane ed economiche e di lievitazioni di carriere specie in prossimità dei pensionamenti);

2) la limitazione dei compiti e delle carriere degli appartenenti al corpo della polizia penitenziaria alle cosiddette mansioni esecutive e di concetto;

3) l'attribuzione al personale dirigente e direttivo dell'amministrazione penitenziaria dello stesso trattamento economico e giuridico delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato (commissari e questori);

4) l'esatta previsione dei rapporti di subordinazione gerarchica e di dipendenza funzionale degli appartenenti al corpo della polizia penitenziaria;

è necessario ed urgente completare la riforma del personale tutto della Dap, riforma che la legge 395 del 1990 aveva temporaneamente limitato al solo personale di custodia;

l'amministrazione penitenziaria ha elaborato e sta discutendo con le organizza-

zioni sindacali uno schema di riassetto del personale, nel quale si afferma essere non ulteriormente sostenibile che il corpo di polizia penitenziaria resti « acefalo nei livelli direttivi e dirigenziali » e si prevede di conseguenza la creazione di simili figure nel corpo stesso —:

sei sia a conoscenza dei fatti e quali iniziative intenda intraprendere affinché le previsioni progettuali per il futuro del personale direttivo e dirigente di polizia penitenziaria non costituiscano uno snaturamento della funzione penitenziaria, che deve essere « rieducazione nella sicurezza » ed « equilibrio tra difesa sociale e reinserimento sociale del detenuto », e non rappresentino la surrettizia reintroduzione di una gestione carceraria di stampo militaristico, finalizzata unicamente alla custodia ed alla contezione dei detenuti;

come intenda affrontare l'attuale situazione di squilibrio di previsione di organico, effettive presenze e concreta copertura di compiti istituzionali fra polizia penitenziaria da una parte e personale civile dall'altra;

quali siano le previsioni progettuali per il futuro sul personale direttivo e dirigente di polizia penitenziaria. (3-01266)

BONO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nella seduta della Camera dei deputati del 28 maggio 1997 il Ministro della pubblica istruzione ha sostenuto che la legge n. 549 del 1995 sull'istituzione dei corsi abilitanti per i docenti precari della scuola risulta abrogata da una norma attualmente in vigore;

in realtà, attualmente non esiste nessuna norma approvata dal Parlamento che abbia modificato o abrogato, in particolare, le disposizioni contenute nei commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della citata legge, mentre esiste soltanto un disegno di legge governativo, presentato al Senato — evi-

dentemente dimenticato dal Ministro — che ha come obiettivo la soppressione dei corsi abilitanti;

in base all'attuale Costituzione, nel nostro Paese un disegno di legge, anche se di iniziativa governativa, non può annullare una legge approvata dal Parlamento, che rimane l'unico organo deputato all'esercizio del potere legislativo;

risulta da quanto sopra detto che il Ministro ha quindi affermato il falso inventando una inesistente normativa che avrebbe annullato i corsi abilitanti per gli insegnanti precari introdotti dalla citata legge n. 549;

probabilmente il ricorso a pratiche di travisamento della verità è teso ad offrire impossibile copertura alla grave violazione delle disposizioni contenute nella richiamata legge — che « freudianamente » si vorrebbe abrogata — consistenti proprio nella mancata emanazione dei decreti di attuazione dei corsi abilitanti —:

per quali ragioni abbia tenuto il comportamento indicato, che ha arrecato, ad avviso dell'interrogante, gravi danni all'immagine e al prestigio dell'alta carica ricoperta e alla dignità dell'istituzione parlamentare, per riparare i quali occorrerebbe la presentazione di formali scuse alla Camera;

se, per porre rimedio a tutto ciò, intenda avviare con rapidità le procedure per l'istituzione dei corsi abilitanti al fine di restituire serenità e certezza del diritto a decine di migliaia di insegnanti precari da anni in ansiosa attesa di vedere accolte le loro legittime aspettative. (3-01267)

SBARBATI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

il signor Nevio Frontini, dipendente del Consiglio nazionale delle ricerche, fu

denunciato più di dieci anni fa dall'allora direttore del Cnr di Ancona per calunnia, oltraggio, falso in scrittura e truffa;

fu sospeso dal suo impiego e fu, quindi, trasferito d'ufficio per incompatibilità ambientale;

il Frontini ha sopportato otto anni di traversie giudiziarie e nel 1993 è stato assolto dalla giustizia italiana da tutti i reati;

lo stesso, avendo ricorso al Consiglio europeo di Strasburgo ha ottenuto ragione in quanto la Commissione europea per i diritti dell'uomo ha ravvisato la violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea ed ha condannato lo Stato italiano al pagamento di venti milioni di lire allo stesso Frontini, quale risarcimento;

nel 1992, un anno prima della sua assoluzione da parte della giustizia italiana, è stato trasferito a Bologna e, nel frattempo, è caduto in una malattia ansiosa-depressiva;

per ottenere la revoca del trasferimento dopo l'assoluzione, come suo diritto, ha inoltrato domanda alla Presidenza del Consiglio, al Ministro dell'università e della ricerca scientifica, al direttore generale ed al presidente del Cnr nonché al Ministro di grazia e giustizia ed al Presidente della Repubblica;

a tutt'oggi non ha ricevuto alcuna risposta —:

se non intenda provvedere con urgenza affinché il Frontini possa rientrare a lavorare al Cnr di Ancona, considerata la sua assoluzione totale per i reati che gli erano stati contestati e considerata, altresì, caduta « l'incompatibilità ambientale » poiché il direttore del Cnr di Ancona che allora lo denunciò è andato in quiescenza.

(3-01268)